NORME DI PREVIDENZA PER IL PERSONALE DI VOLO DIPENDENTE DA AZIENDE DI NAVIGAZIONE AEREA

Art. 24

Retribuzione pensionabile

La retribuzione sulla quale si determina la misura della pensione e' costituita dal totale degli emolumenti spettanti all'iscritto nei dodici mesi consecutivi piu' favorevoli di servizio, nel triennio che precede la data di decorrenza della pensione, e assoggettati a contribuzione ai sensi dei precedenti articoli 13 e 17. Qualora nei dodici mesi precedenti la cessazione dal servizio il pensionando sia stato comunque assente senza retribuzione o con retribuzione ridotta, si considerano, per il calcolo della pensione, gli elementi retributivi di cui al precedente articolo 13, spettanti, per lo stesso periodo, ad un iscritto avente qualifica, grado e anzianita' pari a quelli del pensionando, in servizio presso la stessa societa'. Se, nei cinque anni anteriori la data di decorrenza della pensione, l'iscritto abbia prestato servizio presso piu' aziende di navigazione aerea, la retribuzione pensionabile e' determinata in base alla media delle retribuzioni pensionabili calcolate ai sensi dei due commi precedenti e riferite agli ultimi dodici mesi di servizio precedenti la data di cessazione dei rispettivi rapporti di lavoro. Detta media e' calcolata, attribuendo a ciascuna retribuzione pensionabile un peso pari alla corrispondente durata del servizio. Restano in ogni caso escluse, ai fini della determinazione della retribuzione pensionabile, le variazioni della retribuzione attribuite a qualsiasi titolo, aventi effetto nel biennio precedente la cessazione del servizio, non previste da contratti collettivi nazionali o aziendali. L'esclusione prevista dal precedente comma non si applica, tuttavia, per la liquidazione di pensioni indirette a superstiti di iscritti deceduti in attivita' di servizio e di pensione di invalidita'.

Versione in vigore dal 1 settembre 1973, non più in vigore dal 27 novembre 1988 · versione 1

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Norme di previdenza per il personale di volo dipendente da aziende di navigazione aerea
Estremi	Legge 13 luglio 1965, n. 859
Titolo	II — Il trattamento di previdenza
Capo	II — Le prestazioni

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 28 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/norme-di-previdenza-per-il-personale-di-volo-dipendente-da-aziende-di/art-24-retribuzione-pensionabile/versione/1

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it